

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**dell'Associazione di Promozione Sociale "ENEA APS" per approvazione modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS**

L'anno 2026, il giorno 13 del mese di Marzo, alle ore 15.30, presso la sede dell'Associazione in Avezzano (AQ) via Ugo La Malfa, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "ENEA - Associazione di Promozione Sociale", in breve "ENEA APS", regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame della nota della Regione Abruzzo - Ufficio RUNTS, avente ad oggetto richiesta di integrazione documentale e adeguamento statutario ai fini dell'iscrizione al RUNTS;
- 2) Esame e approvazione delle modifiche apportate allo statuto sociale, sia in recepimento dei rilievi formulati dalla Regione Abruzzo sia in sede di ulteriore aggiornamento e del testo statutario;
- 3) Approvazione del nuovo testo coordinato dello statuto sociale;
- 4) Conferimento di mandato al Presidente per tutti gli adempimenti conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Giovanni Mostacci, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Isabella Monacelli.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti n. 7 soci su 7 aventi diritto al voto e che pertanto l'Assemblea è validamente costituita.

Il Presidente illustra ai presenti che, nell'ambito dell'istruttoria relativa all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, la Regione Abruzzo ha richiesto specifici adeguamenti statutari, segnalando in particolare la necessità di intervenire sui seguenti articoli.

2. Modifiche all'articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede. L'Assemblea prende atto che il precedente statuto indicava la denominazione dell'ente come "ENEA", senza riportare in modo completo la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e prevedeva genericamente la possibilità, mediante delibera del Consiglio Direttivo, di istituire sedi operative e modificare la sede legale ed operativa principale. Il nuovo testo dell'articolo 1 prevede invece: "la denominazione completa dell'ente in "ENEA - Associazione di promozione sociale", in breve "ENEA APS"; l'espresso richiamo al D.Lgs. 117/2017; la previsione secondo cui il trasferimento della sede legale in altro

Comune costituisce modifica statutaria ed è deliberato dall'Assemblea Straordinaria; la possibilità di istituire o modificare sedi operative, secondarie, delegazioni o recapiti anche sul territorio nazionale ed estero, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Modifiche all'articolo 2 – Attività di interesse generale e attività strumentali. L'Assemblea rileva che il precedente art. 2 conteneva un elenco molto ampio di attività di interesse generale, comprendente numerose lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra cui anche attività sanitarie, socio-sanitarie, universitarie, radiofoniche, servizi strumentali agli ETS, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, agricoltura sociale ed altre. L'Assemblea prende atto che il nuovo art. 2 riduce e seleziona le attività di interesse generale in modo maggiormente aderente a quelle perseguite dall'Associazione; elimina diverse attività non ritenute necessarie o non coerenti con l'assetto associativo attuale; riformula i punti relativi all'ambiente, all'educazione e alla formazione, all'accoglienza dei migranti e allo sport in forma più conforme al Codice del Terzo Settore; elimina il riferimento ai "servizi ad Enti pubblici e privati"; elimina la lettera m) relativa ai servizi strumentali ad enti del Terzo Settore come attività autonoma nel catalogo principale; riorganizza le attività accessorie e strumentali, attività commerciali nei limiti di legge e raccolta fondi; modifica inoltre la formulazione secondo cui le attività sono rivolte "in prevalenza verso i terzi", sostituendola con una formula che le riferisce in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Modifiche all'articolo 3 – Finalità attuative e descrizione delle attività. L'Assemblea prende atto che il vecchio art. 3 conteneva una lunga elencazione di compiti e attività dell'Associazione, comprendenti fra l'altro promozione dell'arte in varie forme, attività teatrali, storiche, archeologiche, organizzazione di fiere, mercati, laboratori, convegni, corsi, attività radiofoniche, visite guidate, operazioni di carattere e immobiliare e altre attività collegate. L'assemblea prende atto che l'articolo 3 è stato integralmente riscritto con una formulazione più organica e coerente con l'articolo 2, stabilendo che l'Associazione realizza e promuove, in via principale, attività coerenti con le attività di interesse generale individuate ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e descrivendo tali attività attraverso un nuovo elenco dalla lettera a) alla lettera k), comprendente iniziative sociali, educative, culturali e sportive, laboratori, percorsi formativi, valorizzazione del patrimonio culturale, sostenibilità ambientale, prevenzione della dispersione scolastica,

attività sportive dilettantistiche, integrazione sociale, collaborazioni e partenariati, convenzioni, attività informative e raccolta fondi.

Modifiche all'articolo 4 – Requisiti e composizione della base associativa. L'Assemblea prende atto che il precedente art. 4 non risultava pienamente conforme all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. La Regione ha infatti richiesto l'adeguamento della disposizione. Il nuovo art. 4 stabilisce quindi: che possono essere soci persone fisiche, APS e altri Enti del Terzo Settore, nel limite massimo consentito dalla legge; che il numero dei soci persone fisiche non può essere inferiore a quello minimo previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017; che la domanda di ammissione dei minorenni deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale; che, in caso di domanda presentata da APS o ETS, essa è proposta dal legale rappresentante dell'ente; che lo status di socio ha carattere permanente; che tutti i soci hanno pari diritti e doveri e che i soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Modifiche all'articolo 5 – Ammissione dei soci. L'Assemblea prende atto che l'art. 5 è stato reso coerente con la nuova formulazione dell'art. 4, in particolare per quanto concerne: la domanda di ammissione dei minorenni; la domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche; il raccordo con il libro soci e con le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Modifiche all'articolo 14 – Diritto di voto. L'Assemblea prende atto che la Regione Abruzzo ha rilevato la non conformità della precedente previsione statutaria che riservava il diritto di voto ai soli soci maggiorenni. Il nuovo art. 14 è stato quindi modificato, prevedendo che il diritto di voto spetti anche ai soci minorenni per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Modifiche all'articolo 15 – Assemblea straordinaria e quorum per modifiche statutarie. L'Assemblea prende atto che il vecchio art. 15 prevedeva, per la modifica dello statuto, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, e persino la possibilità di una terza convocazione con deliberazione valida qualunque fosse il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Il nuovo art. 15: introduce un quorum rafforzato per le modifiche statutarie; richiede, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; richiede, in seconda convocazione, la presenza di almeno

attività sportive dilettantistiche, integrazione sociale, collaborazioni e partenariati, convenzioni, attività informative e raccolta fondi.

Modifiche all'articolo 4 – Requisiti e composizione della base associativa. L'Assemblea prende atto che il precedente art. 4 non risultava pienamente conforme all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. La Regione ha infatti richiesto l'adeguamento della disposizione. Il nuovo art. 4 stabilisce quindi: che possono essere soci persone fisiche, APS e altri Enti del Terzo Settore, nel limite massimo consentito dalla legge; che il numero dei soci persone fisiche non può essere inferiore a quello minimo previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017; che la domanda di ammissione dei minorenni deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale; che, in caso di domanda presentata da APS o ETS, essa è proposta dal legale rappresentante dell'ente; che lo status di socio ha carattere permanente; che tutti i soci hanno pari diritti e doveri e che i soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Modifiche all'articolo 5 – Ammissione dei soci. L'Assemblea prende atto che l'art. 5 è stato reso coerente con la nuova formulazione dell'art. 4, in particolare per quanto concerne: la domanda di ammissione dei minorenni; la domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche; il raccordo con il libro soci e con le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Modifiche all'articolo 14 – Diritto di voto. L'Assemblea prende atto che la Regione Abruzzo ha rilevato la non conformità della precedente previsione statutaria che riservava il diritto di voto ai soli soci maggiorenni. Il nuovo art. 14 è stato quindi modificato, prevedendo che il diritto di voto spetti anche ai soci minorenni per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Modifiche all'articolo 15 – Assemblea straordinaria e quorum per modifiche statutarie. L'Assemblea prende atto che il vecchio art. 15 prevedeva, per la modifica dello statuto, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, e persino la possibilità di una terza convocazione con deliberazione valida qualunque fosse il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Il nuovo art. 15: introduce un quorum rafforzato per le modifiche statutarie; richiede, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; richiede, in seconda convocazione, la presenza di almeno

la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti; elimina la possibilità di una ulteriore convocazione per deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie.

8. Modifiche all'articolo 16 – Coordinamento dei quorum assembleari. L'Assemblea prende atto che l'art. 16 è stato modificato per coordinare il funzionamento generale dell'assemblea con il nuovo art. 15. E' stata inserita la clausola iniziale "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 per le Assemblee Straordinarie aventi ad oggetto modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione", lasciando invariata, per il resto, la disciplina ordinaria dei quorum assembleari.

Modifiche all'articolo 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio. L'Assemblea prende atto che l'art. 17, pur mantenendo la previsione dello scioglimento deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, è stato oggetto di coordinamento con il sistema del Terzo Settore e con la disciplina della devoluzione del patrimonio residuo a favore di altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Modifiche all'articolo 20 – Organo di amministrazione. L'Assemblea prende atto che la Regione ha rilevato una difformità tra la composizione dell'organo di amministrazione risultante dalla documentazione e la previsione statutaria del precedente art. 20, che contemplava soltanto 3 membri. Il nuovo art. 20 è stato adeguato prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero variabile di membri, da tre a cinque, così da rendere il testo coerente con l'effettiva struttura dell'ente e con le esigenze organizzative dell'Associazione.

Modifiche all'articolo 29 – Disposizioni finali e qualifica RUNTS. L'Assemblea prende atto che il precedente art. 29 conteneva il riferimento alla disciplina transitoria legata alla qualifica di ONLUS. Il nuovo art. 29: elimina ogni riferimento all'acronimo "ONLUS"; prevede che, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, l'Associazione acquisisca la qualifica di Ente del Terzo Settore; dispone l'utilizzo negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico della denominazione completa di "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS", nonché, ove previsto, dell'acronimo "ETS"; aggiunge il richiamo finale all'applicazione del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Modifiche all'articolo 30 – Clausola finale e sottoscrizione. L'Assemblea prende atto che l'art. 30 è stato aggiornato con riformulazione della clausola di rinvio finale alle norme di legge.

3) Dopo ampia discussione, l'Assemblea Straordinaria dei soci delibera di approvare integralmente tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente e sopra descritte, sia quelle apportate in recepimento dei rilievi formulati dalla Regione Abruzzo nell'ambito del procedimento di iscrizione al RUNTS, sia quelle ulteriormente introdotte in sede di revisione e aggiornamento del testo statutario; di approvare, per l'effetto, il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale; di dare atto che il nuovo statuto sostituisce integralmente il precedente testo statutario;

4) L'assemblea conferisce mandato al Presidente per la sottoscrizione del nuovo statuto e per l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la trasmissione del presente verbale e dello statuto aggiornato alla Regione Abruzzo e/o tramite piattaforma RUNTS, nonché per l'eventuale compimento di modifiche meramente formali purché non alterino il contenuto della presente deliberazione. La delibera viene approvata con tutti i voti dei presenti favorevoli, 7 su 7. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Avezzano 13 Marzo 2026

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario verbalizzante

Il socio

Il socio

Il socio

Il socio

Il socio

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Territoriale di Avezzano
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Registrato il 26 MAR. 2026
Serie 3° N° 191
Esatte € Esente
ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Maria Stefania Doschi)



CF 90057270663

“ENEA APS”

Statuto – versione aggiornata ai sensi del D.Lgs. 117/2017 approvata dall'Assemblea Straordinaria del
13/03/2026

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'associazione “ENEA – Associazione di promozione sociale”, in breve ENEA APS con sede in Avezzano (AQ). L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e opera nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo; il trasferimento della sede legale in altro Comune costituisce modifica statutaria ed è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

L'Associazione può istituire, modificare o sopprimere sedi operative, secondarie, delegazioni o recapiti su tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, in base all'articolo 5 D.Lgs. 117/17;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa in base all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in base all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) instaurare forme di collaborazione con altre Associazioni o altri organismi del terzo settore, con Enti locali, con operatori e ricercatori ed esperti di politiche sociali e socio-sanitarie, che possano essere utili per il conseguimento delle proprie finalità;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- b) di stipulare opportuni rapporti convenzionali anche con Enti Pubblici e privati per lo svolgimento delle attività;
- c) di ricercare finanziamenti per le proprie attività e per il conseguimento dei fini statutari, sostenendo anche con propri mezzi l'avvio e l'espletamento di progetti;
- d) di editare in proprio pubblicazioni concernenti materie di propria competenza ed interesse.
- e) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali volontarie dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri organi sociali e associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può svolgere attività commerciali applicando un regime forfetario come previsto e disciplinato dagli art. 80 e 86 del codice del Terzo settore.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio italiano.

Articolo 3). Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate all'articolo 2 del presente Statuto, l'Associazione realizza e promuove, in via principale, attività coerenti con le attività di interesse generale individuate ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. In particolare, l'Associazione:

- a) promuove iniziative sociali, educative, culturali e sportive finalizzate all'inclusione sociale, alla partecipazione attiva dei cittadini e al miglioramento della qualità della vita delle persone e delle comunità;
- b) organizza attività formative, laboratori educativi, percorsi didattici, seminari, corsi, incontri pubblici ed eventi culturali e ricreativi rivolti a minori, giovani, adulti e soggetti in condizioni di fragilità sociale;
- c) realizza interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico mediante attività culturali, artistiche, divulgative e di animazione territoriale;
- d) promuove iniziative finalizzate alla sostenibilità ambientale, alla tutela del territorio e alla diffusione di comportamenti responsabili e sostenibili;
- e) favorisce attività di formazione extrascolastica e interventi educativi volti alla prevenzione della dispersione scolastica, del disagio giovanile e della povertà educativa;
- f) promuove attività sportive dilettantistiche e iniziative ricreative come strumenti di aggregazione sociale, benessere psicofisico e inclusione;
- g) realizza progetti di integrazione sociale, inclusione interculturale e accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- h) sviluppa forme di collaborazione, partenariato e rete con Enti del Terzo Settore, enti pubblici, istituzioni scolastiche, università e soggetti privati per la realizzazione delle attività istituzionali;
- i) stipula convenzioni, accordi e protocolli di intesa funzionali allo svolgimento delle attività di interesse generale;
- j) promuove attività editoriali, informative e di divulgazione culturale, anche mediante strumenti digitali e multimediali;
- k) realizza iniziative di raccolta fondi e attività di sostegno economico finalizzate esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali.

Le attività sono svolte prevalentemente mediante l'apporto personale, spontaneo e gratuito dei volontari associati, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tutte le attività sono svolte in via esclusiva o principale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Articolo 4) All'Associazione possono aderire, senza discriminazioni, i soggetti che condividono le finalità associative e si impegnano a rispettare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Possono essere soci dell'Associazione: persone fisiche; Associazioni di Promozione Sociale (APS); altri Enti del Terzo Settore (ETS), nel limite massimo del 50% del numero complessivo delle APS associate, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Il numero dei soci persone fisiche non può essere inferiore a quello minimo previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da APS o altri ETS, la domanda è presentata dal legale rappresentante dell'ente richiedente.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. Hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle assemblee secondo le modalità previste dallo Statuto. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al versamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate

dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde: per decesso; per recesso; per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito; per esclusione; per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del C.D..

I soci onorari e fondatori sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Articolo 6) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Articolo 7) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti, fondazioni o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs 117/17.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Sono sempre possibili rimborsi spesa e indennità di trasferta per le spese effettivamente documentate dai soci e dagli amministratori nell'ambito delle attività dell'associazione.

Si può prevedere l'attribuzione di un compenso a titolari di cariche sociali nell'ambito delle attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO

Articolo 11) Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 12) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore ad altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, previo parere dell'Ufficio competente ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20) L'organo di amministrazione è composto da un numero variabile da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci tra gli associati. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo. L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 6 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 21) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 22) Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal Vicepresidente

Articolo 23) - Organo di Controllo

È nominato solo se si verificano i casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 24) L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Sono sempre possibili rimborsi spesa e indennità di trasferta per le spese effettivamente documentate dai soci e dagli amministratori nell'ambito delle attività dell'associazione.

Si può prevedere l'attribuzione di un compenso a titolari di cariche sociali nell'ambito delle attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Articolo 25) Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 26) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Avezzano.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28) Si stabilisce che l'Associazione si può affiliare ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 29) L'Associazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore e utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione completa di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", nonché, ove previsto dalla normativa vigente, l'acronimo "ETS". Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Articolo 30) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.